

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL
SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO
(SBA)**

DR 1231 del 4.9.2004

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il Sistema bibliotecario d'Ateneo

Al fine di riorganizzare le attività del settore bibliotecario, assicurare l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione e la fruizione di materiali librari nei settori scientifici di rilievo per l'Ateneo, è istituito un sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA).

Articolo 2

Funzioni del Sistema bibliotecario di Ateneo

Il sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) realizza la propria funzione istituzionale attraverso:

- l'organizzazione e la gestione di servizi comuni per il sistema bibliotecario;
- La realizzazione di forme di coordinamento delle attività delle biblioteche d'Ateneo, di concerto con le strutture assegnatarie.

Il sistema bibliotecario d'Ateneo è dotato di un apparato amministrativo e di personale proprio, secondo le regole contenute nel presente regolamento. Esso può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni riguardanti il settore di riferimento, nonché deliberare la partecipazione dell'Ateneo a consorzi interbibliotecari.

SEZIONE II
GLI ORGANI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

Articolo 3

Organizzazione amministrativa

Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidata il sistema bibliotecario d'Ateneo è dotato di proprie strutture amministrative.

Esso si avvale di personale proprio, assegnato dalla direzione amministrativa d'Ateneo.

Il Sistema può avvalersi inoltre, per le attività che concernono una o più biblioteche d'Ateneo, del personale assegnato ad esse, nel rispetto delle regole che ne disciplinano il funzionamento, nonché delle regole di autonomia di Dipartimenti ed Istituti.

Articolo 4

Gli organi dello SBA

Sono organi dello SBA:

- Il Direttore dello SBA
- La Commissione d'Ateneo per le biblioteche

Articolo 5

La Direzione dello SBA

Il Sistema bibliotecario d'Ateneo è diretto dal delegato del Rettore al sistema bibliotecario.

Articolo 6
I compiti del Direttore

Il Direttore dello SBA:

- convoca e presiede la Commissione d'Ateneo per le biblioteche;
- cura che sia data esecuzione alle delibere della Commissione;
- coopera con gli altri organi di governo dell'Ateneo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi rispetto al settore bibliotecario;
- assicura il coordinamento con altre strutture bibliotecarie nonché con i lavori della CRUI nel settore bibliotecario;

Articolo 7
La Commissione d'Ateneo per le biblioteche

La commissione d'Ateneo per le biblioteche, presieduta dal direttore dello SBA, è formata dai direttori di ciascuna biblioteca dall'Ateneo, dal Direttore tecnico del CASB, ed è integrata con una rappresentanza elettiva di tre membri del personale bibliotecario, nonché con due studenti designati dal Consiglio degli studenti. Ne fa parte di diritto il Direttore amministrativo dell'Ateneo. La componente elettiva della Commissione è nominata con decreto rettorale e resta in carica per un biennio.

La Commissione d'Ateneo per le biblioteche istituisce al proprio interno un comitato di direzione, formato dal Direttore, dal Direttore del CASB e da una rappresentanza elettiva di cinque componenti, di cui un membro del personale bibliotecario e uno studente, eletti dalle rispettive componenti di rappresentanza.

La Commissione di Ateneo per le biblioteche, con voto a maggioranza dei membri che la compongono:

- elabora il regolamento interno di funzionamento dello SBA e lo trasmette, con una raccomandazione, agli organi di governo competenti per la sua approvazione; con il medesimo procedimento si provvede alle sue integrazioni o modifiche;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delinea le linee di sviluppo programmatico;
- stabilisce i criteri per l'impiego dei fondi destinati al Sistema bibliotecario d'Ateneo;
- coordina le attività dello SBA con le attività relative al settore bibliotecario di altri Atenei o enti di ricerca pubblici o privati;
- elabora criteri generali di assegnazione del personale alle biblioteche e li trasmette agli organi di governo competenti per la loro adozione;
- approva annualmente il progetto di sviluppo del settore bibliotecario e lo trasmette, unitamente ad una raccomandazione relativa al finanziamento, agli organi di governo dell'Ateneo.

Il Comitato di direzione, deliberando a maggioranza dei membri presenti,

- stabilisce criteri generali relativi all'acquisizione di materiale librario e di grandi opere, nonché, all'accesso elettronico, eventualmente attraverso forme di abbonamento, a banche dati; determina condizioni di partecipazione a consorzi con biblioteche di altri enti;
- stabilisce criteri minimi di efficienza vincolanti per le biblioteche dell'Ateneo;
- stabilisce criteri generali per la specializzazione, la complementarietà e l'aggiornamento del personale di biblioteca;
- elabora regolamenti relativi alla gestione del sistema bibliotecario, nonché un regolamento di gestione del personale bibliotecario e li sottopone per l'adozione, in relazione alla materia trattata, al Senato accademico e al Consiglio d'amministrazione;
- elabora criteri di coordinamento atti ad evitare che l'organizzazione decentrata delle biblioteche possa causare carenze nel servizio bibliotecario;
- approva progetti per il miglioramento del servizio bibliotecario e li trasmette, con una raccomandazione relativa al finanziamento, agli organi competenti dell'Ateneo;

- ripartisce annualmente la quota di finanziamento assegnata al sistema bibliotecario d'Ateneo fra le varie strutture bibliotecarie, e determina una quota per il finanziamento delle attività svolte a mezzo degli uffici centrali. I fondi assegnati a ciascuna biblioteca saranno amministrati secondo le regole proprie della struttura di appartenenza
- svolge ogni altro compito assegnato allo SBA dal presente regolamento o da altri atti, che non sia riservato alla competenza della Commissione d'Ateneo per le biblioteche.

SEZIONE III

LA STRUTTURA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEIO

Articolo 8

Articolazione generale dello SBA

Il Sistema bibliotecario d'Ateneo si articola nelle seguenti strutture.

- Centro d'Ateneo per i servizi bibliotecari (CASB);
- Biblioteche d'Ateneo.

Il sistema bibliotecario d'Ateneo potrà inoltre costituire, a norma del presente regolamento o a seguito di delibere della commissione d'Ateneo per le biblioteche, Uffici speciali per lo svolgimento di funzioni specifiche.

Articolo 9

Il Centro per i servizi bibliotecari di Ateneo (CASB)

È stabilito presso il Sistema bibliotecario d'Ateneo il Centro d'Ateneo per i servizi bibliotecari (CASB). Il Centro è presieduto dal Direttore dello SBA, il quale si avvarrà di un Direttore tecnico di cui all'Articolo 10.

Il Direttore dello SBA, su delibera del comitato di direzione, può altresì istituire Uffici centrali per servizi bibliotecari, posti sotto la responsabilità di un Direttore tecnico, per la realizzazione di funzioni specifiche. L'atto di istituzione di un Ufficio ne determinerà altresì le funzioni.

Articolo 10

La Direzione del CASB

La Direzione del CASB è nominata dalla Direzione amministrativa di Ateneo, su proposta del Direttore dello SBA, fra i funzionari assegnati al Centro. La Direzione del CASB:

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidate al CASB;
- assicura il coordinamento tecnico delle strutture bibliotecarie del sistema.

Articolo 11

Struttura e funzioni del CASB

Il CASB ha un Direttore tecnico e dispone di personale proprio, assegnato con apposito provvedimento da parte della Direzione amministrativa d'Ateneo. Il personale assegnato è posto alle dipendenze dirette del Direttore tecnico del CASB. È assicurata comunque la dipendenza gerarchica dalla Direzione amministrativa d'Ateneo. Il funzionamento e le attività del CASB sono disciplinati da apposito regolamento.

Il CASB ha lo scopo di assicurare servizi di interesse comune, di supportare le attività delle biblioteche di Ateneo, nonché di svolgere compiti ad esso specificamente assegnati dal Sistema bibliotecario di Ateneo.

In particolare, il CASB :

- assicura il funzionamento dell'OPAC di Ateneo e il collegamento elettronico fra le varie biblioteche appartenenti al polo bibliotecario d'Ateneo;
- assicura lo sviluppo del progetto di biblioteca digitale attraverso l'acquisizione e l'accesso a banche dati e opere elettroniche, sulla base di principi stabiliti dal Sistema bibliotecario d'Ateneo;

- stabilisce ogni utile collegamento con altri enti bibliotecari, anche in relazione ad esigenze di condivisione di risorse elettroniche;
- cura l'attuazione di convenzioni e progetti congiunti di interesse comune, in particolare per quanto concerne la partecipazione a consorzi di biblioteche;
- assicura un servizio di prestito interbibliotecario;
- assicura un servizio di acquisto centralizzato di libri e risorse elettroniche, del quale potranno avvalersi le biblioteche d'Ateneo;
- assicura la circolazione delle offerte e condizioni di acquisto;
- assicura la specializzazione, la complementarietà e l'aggiornamento del personale bibliotecario anche attraverso la promozione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento;
- assicura il rispetto degli *standards* minimi di servizio e garantisce il funzionamento delle biblioteche decentrate durante periodi di assenza del personale assegnato.

SEZIONE IV LE BIBLIOTECHE DELL'ATENEO

Articolo 12 *Norme generali*

Il funzionamento delle biblioteche assegnate a strutture scientifiche o didattiche è regolato dalle norme relative a tali strutture. Il coordinamento tecnico del sistema bibliotecario è assicurato dalle strutture centrali dello SBA sulla base delle regole stabilite dal presente regolamento.

Articolo 13 *L'articolazione delle biblioteche dell'Ateneo*

Le biblioteche di Ateneo sono suddivise in:

- Biblioteche scientifiche, stabilite presso Dipartimenti e Istituti. Sulla base di accordi fra le strutture interessate, sono istituite biblioteche scientifiche di settore, comuni a più Dipartimenti o Istituti eventualmente in consorzio fra loro.
- Biblioteche didattiche, eventualmente stabilite presso le Facoltà o presso altre strutture didattiche;
- Biblioteche di eccellenza.

Il sistema bibliotecario d'Ateneo favorisce forme di integrazione fra biblioteche didattiche e biblioteche scientifiche, nonché fra biblioteche scientifiche omogenee per settore, atte a migliorare la complementarietà e la funzionalità del sistema e la fruibilità del patrimonio librario.

Articolo 14 *Le biblioteche scientifiche*

Le biblioteche scientifiche sono stabilite presso le strutture scientifiche che intendano dotarsene. Esse hanno lo scopo di assicurare l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario nel settore scientifico di riferimento.

Le strutture bibliotecarie scientifiche sono stabilite con decreto del Rettore, su proposta del Centro d'Ateneo per le biblioteche, e sulla base di apposite delibere degli organi di Ateneo.

L'acquisizione del patrimonio librario avverrà attraverso:

- trasferimenti susseguenti alla ripartizione dei fondi assegnati al sistema bibliotecario di Ateneo;
- trasferimenti relativi alla dotazione annua della struttura di riferimento;
- finanziamenti alla ricerca da parte dell'Ateneo nonché di altri enti pubblici o privati.

Articolo 15

Regole generali di organizzazione e di funzionamento

Le biblioteche scientifiche sono dotate di regolamento interno, il quale stabilisce in particolare le modalità di fruizione del patrimonio librario rispettando i criteri minimi stabiliti dal Sistema bibliotecario d'Ateneo.

La direzione delle biblioteche di Istituto e Dipartimento spetta al Direttore della struttura interessata. Il responsabile di biblioteca assicura la gestione della biblioteca e il coordinamento degli aspetti tecnici con le altre biblioteche dell'Ateneo.

La Direzione delle biblioteche interdipartimentali è assicurata dal Direttore di biblioteca, scelto sulla base di procedure concordate fra le strutture interessate.

Ciascuna biblioteca dispone di personale bibliotecario assegnato dalla Direzione amministrativa sulla base di criteri generali stabiliti dall'SBA.

La gestione amministrativa del personale assegnato alle biblioteche di Dipartimento e Istituto è posto alla dipendenza diretta della Direzione della struttura, nel quadro del coordinamento generale assicurato dalla Direzione dello SBA. Nella gestione del personale saranno considerate le esigenze di efficienza del sistema bibliotecario nel suo complesso secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento relativo alla gestione del personale bibliotecario. È assicurata comunque la dipendenza gerarchica dalla Direzione amministrativa d'Ateneo.

Articolo 16

Acquisizione del materiale librario

L'acquisizione del patrimonio librario avverrà secondo criteri che assicurino la completezza e uniformità per l'intero settore scientifico di rilevanza della struttura interessata. L'esigenza di acquisizione uniforme del patrimonio librario non osta allo stabilimento di sezioni specializzate della biblioteca. L'acquisizione libraria in settori comuni a più strutture bibliotecarie avverrà sulla base di accordi fra le biblioteche interessate.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Direttore della biblioteca farà pervenire all'SBA una relazione relativa all'acquisizione del patrimonio librario relativo all'anno di riferimento indicando in particolare i criteri di ripartizione tra i vari settori scientifici interessati.

Gli Uffici dello SBA elaboreranno meccanismi, anche elettronici, atti ad assicurare criteri di efficienza nell'acquisizione decentrata.

La catalogazione avverrà secondo criteri uniformi stabiliti dall'SBA.

Ciascuna biblioteca stabilisce il proprio sistema di classificazione. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo potrà determinare criteri generali atti a favorire l'adozione di criteri di classificazioni compatibili in settori affini.

Le modalità di accesso al patrimonio librario sono determinate dal regolamento di biblioteca, e rese pubbliche nei loro aspetti essenziali. È in ogni caso favorito il sistema di accesso diretto degli utenti al patrimonio librario.

Articolo 17

Biblioteche didattiche

Il Sistema bibliotecario d'Ateneo potrà istituire una o più strutture bibliotecarie didattiche.

Le Biblioteche didattiche hanno lo scopo di mettere a disposizione degli studenti materiali di studio e consultazione relativi ai settori di interesse didattico della Facoltà o delle strutture interessate. Esse hanno anche il compito di porre a disposizione degli studenti sale di studio e di consultazione.

Le biblioteche didattiche hanno altresì il compito di acquisire e rendere disponibili materiali bibliotecari di interesse comune nonché strumenti bibliografici ed ausili alla ricerca.

Strutture bibliotecarie didattiche sono stabilite con decreto del Rettore, su proposta dello SBA, e sulla base di apposite delibere degli organi di Ateneo.

La gestione e il coordinamento tecnico delle biblioteche didattiche sono assicurati da uno o più Uffici speciali, il cui direttore tecnico siede di diritto nella Commissione d'ateneo per le

biblioteche. La Direzione tecnica degli Uffici opera nel quadro degli indirizzi determinati dalla direzione dello SBA, di concerto con i Presidi o i Presidenti delle strutture didattiche interessati.

Per la gestione delle biblioteche didattiche, ivi compresa la gestione del personale, valgono le regole relative alla gestione delle biblioteche scientifiche, in quanto applicabili. Le biblioteche didattiche sono rette da apposito regolamento. Le modalità di accesso alle biblioteche didattiche sono improntate all'esigenza di assicurare l'uso prolungato degli spazi loro assegnati per finalità di studio.

Articolo 18

Le biblioteche di eccellenza

Biblioteche di eccellenza possono essere istituite con Decreto Rettorale, su proposta del Sistema bibliotecario d'Ateneo, previa delibera da parte degli organi di governo. Con le medesime modalità sarà approvato il relativo statuto.

Le Biblioteche di eccellenza hanno lo scopo di conservare e rendere accessibile materiale librario di straordinario valore scientifico già acquisito, a qualunque titolo, presso l'Ateneo, relativo ad un settore determinato, e caratterizzato da elementi di specializzazione, nonché di proseguirne l'acquisizione.

Le biblioteche di eccellenza sono dirette da un direttore scientifico e si avvalgono, per la gestione tecnica e amministrativa, delle strutture centrali dello SBA.

Per la gestione delle biblioteche di eccellenza valgono, laddove applicabili, le regole stabilite per le biblioteche didattiche.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Autonomia amministrativa e contabile

Al CASB si applicano le norme amministrativo-contabili previste dallo Statuto di autonomia e dal titolo II capo I del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.

Le Biblioteche scientifiche stabilite presso dipartimenti e Istituti, nonché le biblioteche scientifiche di settore, per quanto concerne la gestione amministrativa e contabile, sono assoggettate alla normativa prevista dai Regolamenti delle strutture di appartenenza.

Gli Uffici speciali, le Biblioteche didattiche e le Biblioteche di eccellenza definiscono la tipologia della propria gestione amministrativa e contabile nei rispettivi atti costitutivi, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Università e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.

Articolo 20

Modifiche regolamentari

Il regolamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo può essere modificato su iniziativa del Direttore ovvero della Commissione d'Ateneo per le biblioteche. Le modifiche o integrazioni proposte sono approvate dagli organi competenti a norma dello Statuto.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Università, ai regolamenti di Ateneo e alle norme generali dell'ordinamento universitario.